



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.27/2024/C

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8934/C del registro di Segreteria proposto da XXX nata a XXX il XXX, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Ascanio Maria di Chio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Melfi (PZ) al viale Gabriele d'Annunzio, n.13, contro l'INPS sede di Potenza rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile (PZ) nonché il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

avverso il decreto prot.n.0007386 del 30/11/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile (PZ).

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza del segretario Dott.ssa Angela Micele, l'Avv. Rosa Pepe su delega del difensore costituito Ascanio M. di Chio per la ricorrente, Assenti le Amministrazioni.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data

18/01/2023 la signora XXX chiedeva che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 12, della L. 335/1995, fosse dichiarato che le infermità di cui era affetta fossero di gravità tale da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.

Dagli atti risulta che, a seguito della domanda di pensione di inabilità presentata il 04/07/2022, la ricorrente, docente presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile (poi dispensata dal servizio per "*inidoneità fisica permanente in modo assoluto come dipendente di Amministrazione Pubblica*" con decorrenza dal 11/11/2022), veniva sottoposta a visita dalla Commissione Medica di Verifica di Potenza presso il Ministero dell'Economia e Finanze. La C.M.V., con verbale prot. n.5244 del 10/11/2022, la giudicava affetta da "*Sclerosi multipla secondaria progressiva (EDSS 6,5). Ipertensione arteriosa. Incontinenza urinaria. Artrosi acromion-claveare e scapolo omerale. Sindrome ansioso depressiva*" e come tale "... *inidonea permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica (ex art. 55 octies D. Lgs. 461/2001) ...*", pur ritenendo non sussistere la "... *assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ...*".

La signora XXX, esponendo di essere affetta da gravi infermità ("*Sclerosi multipla progressiva EDSS 6.5, con deficit della forza arti inferiori, deficit dell'equilibrio e della deambulazione motoria e della forza, scarsa resistenza nello svolgimento di qualsiasi attività. Tremore agli arti inferiori. Depressione del tono dell'umore, disturbi della memoria a breve termine. Difficoltà nei passaggi posturali, con deambulazione incerta, a forte rischio di cadute che si svolge a piccoli passi, con atteggiamento precauzionale ed è possibile solo per tratti brevi e su superfici regolari e pianeggianti e con l'ausilio di un deambulatore <doppio appoggio> e supervisione di accompagnatore*") di natura ed entità tali da renderla completamente e permanentemente impossibilitata a svolgere qualsiasi attività lavorativa e non

solo le mansioni proprie del profilo di appartenenza, con l'atto introduttivo del giudizio ne chiedeva, previa CTU, il relativo accertamento che, previa CTU, le venisse riconosciuto il suindicato trattamento pensionistico.

L'INPS, con memoria di costituzione e difesa depositata il 26/05/2023, nell'impugnare e contestare quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e onorari, sostenendo come la ricorrente "... *Non formula domande volte all'affermazione di diritti soggettivi. La domanda formulata attiene a un mero stato di fatto, ma non contiene in sé l'affermazione di un diritto soggettivo, men che meno la condanna dell'INPS a pagare una prestazione economica. Allo stato, pertanto, l'azione giudiziaria, almeno nei confronti dell'INPS, appare inammissibile [...]. Alla luce di tutto quanto sopra, l'INPS ritiene di aver correttamente operato nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia e si propone il rigetto del ricorso...*".

Pertanto l'Istituto previdenziale ha concluso affinché "il giudice adito dichiari inammissibili o rigetti le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS".

Non si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Barile (PZ) e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.

Il difensore di parte ricorrente depositava in data 09/06/2023 ulteriore documentazione medica rilasciata da strutture dell'ASP.

Successivamente, all'udienza dibattimentale del 13/06/2023, veniva emessa l'ordinanza n.7/2023/C, di richiesta di parere tecnico sulla vicenda al C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza. In data 15/01/2024 l'Organo incaricato provvedeva a depositare la relazione di perizia medico legale laddove, dopo aver richiamato gli esiti dell'esame della documentazione medico legale acquisita al fascicolo e quelli risultanti dalla visita diretta della ricorrente, giudicava la sig.ra XXX "... in condizione di assoluta

e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ...” ritenendo come “... tale condizione ricorresse già alla data della domanda di pensione di inabilità presentata il 4/7/2022 ...”.

Nel corso dell’odierna udienza di trattazione l’avv. Pepe, richiamando quanto indicato nella relazione di perizia medico legale redatta dal C.M.L., concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare si ritiene non accoglibile l’eccezione dell’INPS, di inammissibilità dell’azione giudiziaria intentata, tesa solo a *“dichiarare che le infermità da cui è affetta la ricorrente sono di tale gravità per cui la stessa, ex art.2 comma 12 della legge n.335/1995, si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*. Sul punto si aderisce ai principi espressi dalla recente giurisprudenza contabile per cui vi è la possibilità di fare valere un diritto in misura frazionata, con remissione al giudice dell’accertamento anche di un solo presupposto necessario, in funzione della proposizione di un’eventuale successiva azione in giudizio; questo, peraltro, non potendosi disconoscere, nella dinamica procedimentale dell’Istituto previdenziale, l’effetto utile di una si fatta pronuncia, nonché *“al fine di riconoscere all’interessato l’accesso alla giustizia, anche in termini di celerità e di rispettare il principio di economia processuale. ...”* (cfr. in terminis Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sentenza/ordinanza n. 87/2023). Passando al merito, il ricorso appare meritevole di accoglimento secondo quanto appresso precisato. In particolare, il giudizio verte sull’accertamento, in capo alla ricorrente, dei presupposti della pensione di inabilità ex art.2 comma 12 della l. n.335/95. A tal proposito, incontestata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi nonché la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, risulta invece controversa *“l’assoluta e*

permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Nella fattispecie si osserva come la relazione peritale depositata dal C.M.L. operante presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza abbia avuto modo di puntualizzare le infermità patite dalla signora XXX valutando l’evoluzione delle patologie sofferte e delle relative implicazioni, documentata e riscontrata dall’accertamento medico legale espletato. L’analisi compiuta dall’Organo tecnico pone in evidenza come la storia clinica della ricorrente, affetta da sclerosi multipla dal 2003, sia caratterizzata da patologie invalidanti, con un quadro clinico allo stato attuale interessato da “... *paraparesi spastica arti inferiori con ipertono e insufficienza deambulatoria e statico dinamica, deficit sensitivo motorio agli arti superiori con limitazione dei movimenti fini* ...”. Il C.M.L. incaricato, all’esito della disamina della documentazione sanitaria disponibile e dell’accertamento medico legale espletato, ha concluso ritenendo come già “... *alla data della domanda di pensione di inabilità presentata il 4/7/2022* ...”, la signora XXX fosse nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. In conclusione questo Giudice ritiene che l’apporto conoscitivo recato dalla rassegnata relazione peritale si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata, riscontrandosi e dichiarandosi, alla data della domanda, la ricorrenza, ex art.2, comma 12 della legge n.335/95, del requisito di “[...] *assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa* [...]” necessario presupposto per il diritto a pensione di inabilità.

Le spese vengono compensate in ragione della novità della soluzione sull’eccezione preliminare sollevata che, laddove accolta, avrebbe avuto profilo assorbente sul merito.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da XXX nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 19 marzo 2024.

Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2024

Il Responsabile Settore Giudizi

f.to digitalmente

Dott. ssa Angela Micele